

Appendice n.1 Fascicolo Informativo ALA per i danni connessi alle garanzie Cristalli, Eventi Speciali e Assistenza mod. ALA02X Ed. 01/2012

AVVERTENZA: la presente appendice forma parte integrante del contratto.

ART. 14 Garanzia Cristalli

L'articolo si intende **integralmente sostituito** dall'articolo seguente:

“La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti, comprese le spese di montaggio, arrecati ai cristalli del parabrezza, lunotto posteriore, finestrini laterali fissi o scendenti, conseguenti a causa accidentale o a fatto di terzi, fino alla concorrenza di Euro 300,00 per evento, indipendentemente dal numero di cristalli rotti.

La garanzia non comprende i vetri dei gruppi ottici, i danni causati ad altre parti del veicolo conseguenti alla rottura dei cristalli stessi, nonché le rigature, segnature, scheggiature, screpolature dei cristalli.

Qualora l'assicurato si rivolga, per la sostituzione o la riparazione del danno, ad un Centro Convenzionato con la Compagnia, il massimale si intende elevato ad Euro 500,00 comprendendo inoltre i danni conseguenti a rigature, segnature, scheggiature, screpolature dei cristalli.

Il pagamento dell'intervento di riparazione o sostituzione del cristallo verrà assolto direttamente dalla Compagnia entro il limite dell'importo previsto, restando a carico dell'assicurato l'eventuale eccedenza e/o franchigia.

La denuncia di sinistro verrà raccolta direttamente dal centro Convenzionato stesso.

La garanzia è prestata entro il limite massimo di due sinistri per ogni annualità assicurativa e opera con le seguenti franchigie:

- € 150,00 nel caso di sostituzione o riparazione del cristallo presso un centro non convenzionato con la Compagnia.
- € 100,00 nel caso di sostituzione del cristallo presso un Centro Convenzionato con la Compagnia.
- Nessuna franchigia nel caso di riparazione del cristallo presso un Centro Convenzionato con la Compagnia.”